

Gli stessi militi non intervennero per identificare e sanzionare dei giovani che dormivano in sacco a pelo nella spiaggia ed altri che, proseguendo i festeggiamenti che erano iniziati nella nottata con canti, balli, falò in onore di un loro amico che a detta dei locali era il figlio di un personaggio importante della città, erano ancora lì presenti utilizzando ed occupando la spiaggia in violazione proprio dell'ordinanza contestata alle famiglie all'interno delle autocaravan.

Passano gli anni.

Si arriva in Pretura ed il Carabiniere, nonostante avesse dichiarato e sottoscritto nel Verbale giunto a casa dei camperisti che si trattava di "attendamento", in udienza, cambia versione, non ricorda.

Non ricorda nemmeno di aver poi stilato in ufficio due verbali: uno a carico del marito ed uno a carico della moglie come se, invece che in autocaravan, fossero stati in una tenda.

Leggere il verbale d'interrogatorio davanti al Pretore è utile, infatti, il Carabiniere si confonde sul luogo (dichiara che era area privata... poi... di uso pubblico... poi dice che si spostavano continuamente), si confonde sul fatto (prima attendamento e poi... visto che erano indiscutibilmente in autocaravan... dichiara che avevano dei legni sotto le ruote), si confonde sulle persone (non ricorda di aver fatto in ufficio due verbali colpendo marito e moglie quando, se fosse vera la seconda sua versione, avrebbe dovuto colpire solo il proprietario del veicolo).

Nonostante lo strenuo intervento dell'Avv. Giuseppe Mu, difensore, il Pretore condanna il camperista!

PER I NON ADDETTI al settore, ecco le osservazioni che abbiamo inviato al difensore e che non sono state recepite del Pretore.

Lasciamo a chi legge, la facoltà di scrivere al Presidente Cuccuru cosa pensa (Associazione Camperisti Nord Sardegna - 1/d, Viale Trieste 1/d - 07100 Sassari), pregando di inviarcene copia.

Ecco il testo inviato all'Avv. Giuseppe Mu di Tempio Pausania per convincere il Pretore a prendere atto della realtà.

Breve memoria sul caso Trinità d'Agultu dei Signori XXXXX

a) Nel ricorso al Pretore, il camperista, dichiara sotto la sua responsabilità:

1. la sosta dell'autocaravan è avvenuta in Loc. Marinedda e, a precisazione ulteriore, ha prodotto lo scontrino relativo al parcheggio a pagamento. Per quanto detto, non si vede che interesse avrebbe il camperista a dichiarare un luogo di sosta diverso;

2. i carabinieri chiesero i documenti, senza contestare l'occupazione esterna al veicolo, ma non chiesero i documenti ad altre persone che dormivano nel sacco a pelo e occupavano la spiaggia (intervento svolto dalle ore 6.25 alle ore 7 di mattina). Tale aspetto rende chiaro che l'azione dei Carabinieri era diretta unicamente verso le famiglie in autocaravan.

b) Decreto di Condanna Penale n. 73/96 del 9 gennaio 1996

1. si contesta l'attendamento e non per occupazione esterna al veicolo, infatti, tale contestazione appare anche nel verbale dei Carabinieri 90/9, datato 5 agosto 1995. Come può essere accettata una dichiarazione che vorrebbe introdurre altri elementi, per i quali e non per quanto contestato, essere condannati?

2. è chiaro che si contesta solo il pernottamento, infatti, il Decreto di Condanna Penale è stato inviato a tutti gli occupanti e non al proprietario del veicolo. Nella denegata ipotesi che si introducesse una colpa per occupazione di spazio esterno al veicolo, si dovrebbe individuare solo il proprietario del veicolo per infrazione dell'art. 185 del C.d.S. e dell'ordinanza sindacale NON UN REATO;

3. Il tradizionale equilibrio in base al quale è chi accusa che deve fornire la prova, sia del fatto sia della fondatezza giuridica dell'addebito, non deve essere distorto altrimenti si viene a configurare un'inversione dell'onere della prova. L'art. 24 della Costituzione prevede il dover offrire al cittadino la possibilità di proporre effettive, efficaci e valide attività difensive per contrastare le affermazioni a suo danno. Per quanto sopra, è perciò l'agente che accerta un'infrazione alle norme a dover provare la colpevolezza del trasgressore perché la giurisprudenza ha esteso l'efficacia probatoria del verbale d'accertamento anche agli altri fatti enunciati dal pubblico ufficiale nel verbale, ma non in sua presenza o da lui compiuti e, pure per essi, il verbale viene ad assumere efficacia probatoria.

c) Ordinanza sindacale n. 13/94 del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola

1. L'ordinanza è emessa per ragioni d'igiene e sanità, infatti, vieta il campeggio libero e ribadisce dichiara "è vietata la sosta nelle ore notturne delle roulotte e dei camper nei parcheggi con occupanti all'interno". I Carabinieri, come in tanti altri verbali (altro in nostro possesso il 90/8) ribadiscono che gli interventi erano effettuati la mattina all'alba per contestare il pernottamento. Altri contravvenzionati, i signori XXXX residenti in Castel San Pietro, hanno confermato, dichiarando per scritto che i Carabinieri giungevano alle prime luci dell'alba, svegliando la famiglia all'interno dell'autocaravan, contestando il pernottamento;